COMUNE di GIUSVALLA Provincia di SAVONA

ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 16.15 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:				presente	assente
1	PERRONE	Marco		X	
2	BACCINO	Mauro		X	
3	BACCINO	Flavio		X	
4	GIORDANO	Daniele		X	
5	SCARRONE	Marco		X	
6	BONIFACINO	Isabella		X	
7	PERRONE	Stefano		X	
8	ABBENE	Luca			X
9	LUGANI	Guido			X
10	TOMATIS	Roberto			X
11	GROSSO	Barbara		X	
			TOTALE	8	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amoriello Anna Il sig. Perrone Marco, Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

DATO ATTO che per effetto del Decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato in G.U serie generale n. 292 del 17.12.2018 è stata rinviata al 28.02.2019 l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 28 del 02.02.2019 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 08/09/2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2018, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ATTESO CHE il Comune di Giusvalla in base alla Circolare suddetta risulta essere "Montano", con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall'imposta a prescindere dalla loro utilizzazione;

VISTO, altresì, l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, comma 3, lettera 0a), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che recita:

[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

e l'art. 1, comma 1092 della Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge dagli otto Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2019**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (categoria catastale A1,		
A8 e A9), nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative		
pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per		
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto		
unitamente all'unità ad uso abitativo).		
Altre tipologie di immobili	0,86%	

2) di confermare l'applicazione delle detrazioni e delle agevolazioni già previste dalla vigente normativa;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalita previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 5) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, all'unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge dagli otto Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO Perrone Marco IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole Giusvalla, lì 21.03.2019

Il Responsabile del Servizio Perrone Marco

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole Giusvalla, lì 21.03.2019

Il Responsabile del Servizio Perrone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26.03.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, lì 26.03.2019



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

> IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li 26.03.2019



IL SEGRETARIO COM.LE Dott.ssa Amoriello Anna